

Misura per genitori separati o divorziati- Messaggio Inps n°614 del 9 febbraio 2024

Di cosa si tratta

Sostegno al reddito introdotto per i genitori lavoratori, separati o divorziati, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.

La misura è destinata a coloro che **non hanno potuto versare l'assegno di mantenimento** durante il periodo del Covid-19.

Quanto spetta

La misura consiste nell'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, sino a un **importo massimo di 800 euro mensili**, a favore del genitore in stato di bisogno, **per un massimo di 12 mesi**.

L'erogazione è prevista **in un'unica soluzione** e sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Requisiti

- ✓ essere tenuti a versare il mantenimento all'ex coniuge o convivente;
- ✓ avere figli minori o portatori di handicap grave, anche maggiorenni ;
- ✓ avere cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa della pandemia da Covid-19, per una durata di almeno 90 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2022;
- ✓ avere un reddito uguale o inferiore a 8.174 Euro;
- ✓ avere una riduzione del reddito nel 2020 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019.

Attenzione!

Il contributo spetta esclusivamente a favore dei genitori conviventi con i figli minori, o maggiorenni portatori di handicap grave, alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020.

Documenti necessari

- ✗ copia del documento di identità del richiedente;
- ✗ copia del titolo che sancisce il diritto all'assegno di mantenimento, ad esempio sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali etc.

Come

Sul sito Inps- www.inps.it- tramite Spid, CIE o CNS : "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento".

Dati necessari all'atto della domanda:

- generalità e dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale;
- estremi del proprio conto corrente, bancario o postale;
- importo dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
- dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.

Termini di presentazione

Dal **12 febbraio** al **31 marzo 2024**, salvo proroghe.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it

ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail a.locci@cisl.it Telegram <https://t.me/Dipolsocislmi>